

**Oggetto: COCO CLUBBING SRL attività di discoteca, sita in Via Monte Grappa n. 25, Comune di Rogno (BG) (Pratica EDIL-2025-01450-ROG) - Parere tecnico valutazione previsionale di impatto acustico - Integrazioni**

## **Premessa**

Facendo seguito alla richiesta di parere tecnico del SUAP COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI, del 11/02/2026 (prot. n. 3091), acquisita al protocollo ARPA con il n. 22155 del 11/02/2026, è stata esaminata la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica "REQUISITI ACUSTICI SORGENTI SONORE relativi a locale di pubblico spettacolo COCÒ CLUBBING", del 3/2/2026 redatta da Ing. Francesco Mannino (Tecnico competente in acustica ambientale).

La presente valutazione viene resa sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dal richiedente, comprendente la descrizione dell'area e del suo contesto di collocazione, delle attrezzature previste all'interno e/o all'esterno dell'edificio e delle relative modalità di utilizzo delle stesse e delle attività previste, e in conformità a specifiche considerazioni e valutazioni relative alla normativa specifica in materia.

## **Normativa di riferimento**

Le norme di riferimento che regolano l'esposizione al rumore in ambiente abitativo e in ambiente esterno sono:

- DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;
- D.M 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.M. 16/3/1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- Legge Regionale n.13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- D.P.C.M. 16.4.1999 n° 215 ss.mm.ii. "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- DGR VII/8313/02 (valutazione di impatto e clima acustico) e ss.mm.ii.;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06.09.2004 (pubblicata sulla G.U. Del 15.09.2004, n. 217, Serie Generale) – "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali";
- DPR 227/11 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU n. 28 del 3-2-2012)";
- D.Lgs. 222/16 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. n. 227 del 26.11.2016)";

## **Analisi della documentazione**

Il TCA ha eseguito le verifiche strumentali all'interno della sala da ballo per il settaggio dell'impianto di diffusione secondo quanto previsto nel DPCM del 16 aprile, n. 215 fornendo le informazioni relative alle impostazioni e caratteristiche di settaggio dell'impianto di diffusione musicale e del limitatore acustico (paragrafo 5.2 a pag. 5 della relazione tecnica). Si ricorda che tali impostazioni dovranno essere rese note al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni e rese disponibili per eventuali controlli delle autorità competenti.

## **Conclusioni**

Premesso che il parere tecnico espresso da ARPA ai sensi del art. 5, comma 3, LR 13/01 non costituisce in alcun modo atto di assenso in qualsiasi forma espresso, in quanto ARPA fornisce supporto tecnico all'autorità competente valutando la conformità della documentazione prodotta dal Consulente di Parte alla DGR Lombardia VII/8313 dell'8 marzo 2002 e l'idoneità della stessa ad attestare il rispetto dei limiti di legge, preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni del Tecnico di Parte, si ritiene che la documentazione possa essere considerata congrua ai disposti della vigente normativa in materia e idonea ad attestare, in termini previsionali, il rispetto dei limiti previsti dal vigente Piano di Classificazione Acustica comunale.

Quanto sopra viene comunicato ai fini del corretto esercizio delle funzioni del Comune.

Si rammentano le responsabilità richiamate dall'art. 19 c.6 della legge 241/90 riguardanti le dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni a corredo della segnalazione di inizio attività da parte dei soggetti interessati.

Il presente parere viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o vincoli urbanistici e paesaggistici ed eventuali verifiche strumentali, richieste dal Comune ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13/01.

Il responsabile dell'istruttoria  
Ing. Mariano Marinari

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Emanuele Galbusera